

## **TI\_GERICHTE TI-105678 vom 12. Februar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-105678](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-105678)

FR: TI\_GERICHTE TI-105678 du 12 février 2010

IT: TI\_GERICHTE TI-105678 del 12 febbraio 2010

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'istruttoria si è poi sviluppata, per quanto desumibile dall'elenco atti, mediante acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine), interrogatori (degli accusati, della vittima e di numerosi terzi), nonché accertamenti di vario tipo (peritali e di polizia scientifica in particolare). Secondo le indicazioni del magistrato inquirente, l'inchiesta si trova nella sua fase conclusiva: non appena sarà disponibile il rapporto peritale dello specialista in psichiatria (relativo a \_\_\_\_\_, ordinato il 23 dicembre 2009, con termina di consegna prorogato al 12/15 febbraio 2010), si procederà al deposito degli atti ai sensi dell'art. 196 CPP (Istanza, p. 5).

Si precisa che le ricerche effettuate hanno permesso di rinvenire un sasso ed un martello, ma non lo strumento da taglio. Inoltre, il 1 settembre 2009, all'accusata \_\_\_\_\_ è stata estesa l'accusa per l'ipotesi di complicità in tentato omicidio, lesioni gravi (AI 51, ancorché con errata indicazione delle vie di ricorso).

#### **E. 3**

Mediante l'istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 388.2009.4), il Procuratore pubblico postula una proroga del carcere preventivo, cui è astretta \_\_\_\_\_, sino al 15 aprile 2010; ciò al fine di permettere l'espletamento delle formalità necessarie per giungere alla chiusura dell'istruttoria (deposito atti ed evasione di eventuali complementi istruttori).

Nel suo esposto, il magistrato riassume i fatti e gli accertamenti che evidenziano, a suo dire, l'agire di entrambi gli accusati (Istanza, pp. 1 a 3), ed espone quelli che considera gravi indizi di colpevolezza in capo a \_\_\_\_\_, in relazione all'ipotesi di aggressione e di complicità tentato omicidio (Istanza, pp. 3 e 4).

Richiama quanto indicato nella sentenza 9.11.2009 in merito agli elementi fondanti in pericolo di fuga, ritenendoli tuttora presenti (Istanza, pp. 5) e sostiene che la carcerazione preventiva rispetterebbe ancora, se accolta la sua richiesta di proroga, il principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti e del correlato rischio di pena (Istanza p. 5).

Nell'ambito dell'istanza viene pure segnalato il fatto che l'inchiesta non ha ancora potuto essere chiusa in quanto si attende la consegna del referto peritale inerente il coaccusato (accertamento richiesto dall'accusato, rifiutato dal magistrato inquirente e accolto da questo giudice con decisione del 22 dicembre 2009: GIAR 389.2009.5) e i motivi che si oppongono ad una, comunque non richiesta, disgiunzione (con riferimento ai principi riportati in Rep 1997 n. 93).

#### **E. 4**

In sede di osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 388.2009.4), la difesa dopo aver ritenuto di dover precisare che i due accusati non hanno mai avuto occasione di conferire tra loro dopo l'arresto, si adopera (mediante stralci di citazioni dai verbali dell'uno o l'altro accusato ed asserendone l'univocità, perlomeno a partire da certo punto ) per precisare quanto considera non sufficientemente chiarito nell'esposto del Procuratore pubblico, e cioè il fatto che il martello sarebbe stato portato a \_\_\_\_\_ alla totale insaputa della signora \_\_\_\_\_ (Osservazioni pag. 2 e 3). Il tutto allo scopo di contestare la premeditazione di quanto poi avvenuto e contestare gli indizi di colpevolezza (laddove legati appunto al fatto di essersi dotati del martello al momento in cui i coaccusati si sono partiti per recarsi a \_\_\_\_\_) sia per il reato di aggressione che per quello di (complicità in) tentato omicidio (Osservazioni, p. 4).

Gli indizi indicati sono pure contestati per quanto concerne l'eventuale utilizzo del martello (privo di qualsivoglia riscontro probatorio a dire della difesa), così come la conoscenza, da parte dell'accusata, del fatto che il coaccusato fosse in possesso di un coltello (quello poi utilizzato per colpire la vittima).

Di seguito, e dopo aver ricordato che la valutazione giuridica spetta al giudice del merito, l'accusata sottolinea come tutte le prove siano agli atti e non sia più dato un pericolo di collusione ■ nella misura in cui, oltretutto il \_\_\_\_\_ rimarrà in carcere fino al processo ■ (Osservazioni, pag. 4 e 5).

Ritiene, altresì ■ manifestamente inesistente ■ il pericolo di fuga in ragione dell'imminente parto (e il perdurare della carcerazione dopo il parto contraria ai diritti umani), nonché del fatto che le figlie (attualmente all'estero presso una sorella) rientrerebbero in Svizzera in caso di scarcerazione (Osservazioni, pag. 5).

Quanto alla proporzionalità, l'accusata richiama l'attenzione sul fatto che se dovesse cadere l'ipotesi di reato più grave, il rischio di pena sarebbe contenuto nei limiti della concessione della sospensione condizionale della pena e segnala disponibilità a sottoporsi a norme di condotta (Osservazioni, p. 5).

#### **E. 5**

Delle altre considerazioni, argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

#### **E. 6**

L'istanza, presentata dal Procuratore pubblico prima della scadenza del termine di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, e con anticipo sufficiente da permettere osservazioni dell'accusata (e la decisione di questo ufficio), è ricevibile in ordine.

#### **E. 7**

I principi che reggono la materia, sono noti alle parti in quanto già indicati nella precedente decisione in materia (GIAR 9.11.2009, 388.2009.3, cons. 9 in particolare), cui si rinvia in quanto nota alle parti.

#### **E. 8**

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche d'ufficio) nei limiti della competenza di questo giudice che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti

per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato; con conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007, 28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).

b)

Nel caso in esame, nell'ambito del precedente giudizio così ci si era espressi in relazione a questo specifico elemento :

■

Questo giudice (non potendo annullare e rinviare per nuova decisione debitamente motivata e fruendo, in materia di libertà provvisoria, di un pieno potere cognitivo: cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. 7 ad art. 108), deve chiedersi se dallo stesso non emergano comunque, con conforto manifesto degli atti dell'incanto, elementi concreti (ancorché non specificati dal Procuratore pubblico - sentenza 26 ottobre 2001 in re A., 529.2001.2) che fondano l'una o l'altra ipotesi di reato e, se del caso, considerarli (eventualmente a condizione che siano noti alla difesa e non siano in contrasto con gli intendimenti eventualmente manifestati dal magistrato inquirente sul seguito dell'istruttoria).

Si può allora constatare (se si preferisce, accertare) che perlomeno l'ipotesi di reato di aggressione (art. 134 CP), così come constatata al momento dell'arresto, regge ancora ed è supportata da sufficienti indizi anche nei confronti di \_\_\_\_\_. Infatti, le motivazioni addotte a spiegazione della trasferta al domicilio di \_\_\_\_\_ (uscita di casa per recuperare le bambine, una delle quali si sarebbe lamentata del trattamento subito da \_\_\_\_\_ - Verbale \_\_\_\_\_ 16.8.2009 - in stato di dichiarata alterazione/agitazione - AI 51 pag. 9 -), portando con loro un martello (ancorché rimbalzandosi l'un l'altro l'iniziativa in merito, ritenuto che, comunque, più di un elemento indizia che il fatto potesse essere noto ad entrambi: Verbali GIAR \_\_\_\_\_ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali \_\_\_\_\_ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8 -), gettato via dopo i fatti (ma poi ritrovato dalla polizia e riconosciuto: AI 51, pag. 7) nel mentre che \_\_\_\_\_ comunque ha riportato le bambine a casa della madre, in uno con la circostanza che quanto poi successo al domicilio di \_\_\_\_\_ è avvenuto indipendentemente dal fatto che le bimbe non fossero più presenti (e forse anche avendo conoscenza, l'accusata, di tale circostanza già prima di giungere a \_\_\_\_\_: cfr. AI 147 p. 6 e riferimenti/prospettazioni), costituiscono, ancora e anche nello stadio finale dell'inchiesta, elementi sufficienti ad indiziare che (perlomeno) la possibilità di un alterco (o magari di un attacco) è stata presa in considerazione, ci si è organizzati per l'eventualità munendosi del martello e l'alterco/aggressione ha avuto luogo repentinamente all'apertura della porta (e su questo, sostanzialmente le versioni di tutti concordano).

E ciò indipendentemente dalle versioni discordanti, sia tra gli stessi accusati che con la vittima, circa le modalità che hanno dato avvio alla lite e sul possesso iniziale del coltello (cfr. per tutti, AI 50, 147 e 148).

A quanto sopra, si possono aggiungere alcuni elementi che indicano come, tra le persone in causa, le liti siano già sfociate in passato in ■passaggi agli atti■ (cfr. il DAC \_\_\_\_\_ e

il NLP \_\_\_\_\_ - consecutivo a sospensione ex art. 66ter vCP - che coinvolgono Assise corr. \_\_\_\_\_ 2010 \_\_\_\_\_ e l'■accusata o una delle sue figlie; AI 31, che da atto dell'■intervento della polizia a seguito di lite familiare tra i due accusati nel presente procedimento).■

(GIAR 9 novembre 2009, 388.2009.3)

Questo quadro indiziante è tutt'■ora valido e non è modificato dalle precisazioni dell'■accusata in merito ai fatti (esposti dal Procuratore pubblico) e più precisamente alla conoscenza o meno (da parte sua) del fatto che il coaccusato si fosse munito di un martello, rispettivamente avesse con sé un coltello e, ancora, del fatto che lei avrebbe tentato di fermare i due litiganti.

Tali interpretazioni dell'■istruttoria non costituiscono accertamenti che eliminano gli indizi, bensì materia per il giudizio di merito (come la stessa accusata indica a pag. 4 in fondo e pag. 5 delle proprie Osservazioni).

Infatti, le versioni altalenanti (in alcuni casi contrastanti) circa chi abbia deciso di munirsi di martello non eliminano gli indiziali che il fatto fosse noto ad entrambi (Verbali GIAR \_\_\_\_\_ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali \_\_\_\_\_ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8, cui si possono aggiungere le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ su chi impugnasse, a suo dire, il martello al momento in cui ha aperto la porta: AI 147 pag. 10 e 11). In proposito, ci si potrebbe pure interrogare sul senso, per il \_\_\_\_\_, di munirsi di un grosso sasso se era già in possesso del martello (e, per finire, ha usato un coltello), ma districarsi tra le varie versioni e le contraddizioni dei due accusati (cfr. per tutte AI 147 e 148) al fine di determinare la credibilità o maggior credibilità dell'■uno o dell'■altro è impresa improba e comunque non necessaria a questo stadio.

Inoltre, non si comprende il motivo per cui l'■accusata asserisca di non aver mai dichiarato di aver visto che il coaccusato, il giorno dei fatti, teneva un coltello in tasca, dato che lo fa senza confrontarsi con quanto risulta, per esempio, dal verbale di cui all'■AI 51 ■ADR. Dopo riflessione voglio aggiungere che il coltello l'■aveva in tasca \_\_\_\_\_ Come detto il coltello era nella tasca destra dei pantaloni. Non so se si tratti dello stesso coltello che lui teneva a casa. Nel seguito dello stesso verbale afferma di non aver visto il coltello in mano al coaccusato, quando questi ha colpito ■con il pugno chiuso■ il \_\_\_\_\_ alla pancia, né glielo avrebbe visto estrarre dalla tasca; v'■è, quindi, da supporre che la presenza del coltello nella tasca di \_\_\_\_\_ gli fosse nota per motivi riconducibili a momento precedente.

Ulteriori elementi indizianti, perlomeno il reato di aggressione, derivano dagli elementi che indicano come gli accusati abbiano saputo, prima di giungere alla porta del domicilio di \_\_\_\_\_, che le bambine (che erano partite per recuperare) erano già state ricondotte a \_\_\_\_\_ (AI 41, AI 148, Rapporto PG allegato 109); nonostante ciò non hanno desistito dal proseguire presentandosi al domicilio di \_\_\_\_\_ (la cui esatta collocazione sembra essere conosciuta dalla sola accusata: VI 148 pag. 8).

La prima circostanza indicata è stata ammessa dall'■accusata solo dopo la prospettazione delle dichiarazioni della figlia; subito prima aveva affermato di aver ■capito che le bimbe non erano più da \_\_\_\_\_ quindi a casa a \_\_\_\_\_, quando ho visto che dal suo appartamento era uscito solo lui e la sua amica brasiliana■ (Verbale 18.8.2009, pag. 2). In merito alla seconda, l'■accusata afferma di aver proseguito allo scopo

di dissuadere il \_\_\_\_\_ (Osservazioni, p. 3), dimenticando che, dal canto suo, il correo afferma che ■Arrivati davanti alla porta principale della casa, \_\_\_\_\_, adirata e agitata inizia ad imboccarsi (rimboccarsi?) le maniche e a dire ■adesso se la vedrà quello stronzo■■ (AI 148 pag. 8).

c)

In virtù di tutto quanto sopra gravi elementi indizianti l'■aggressione sono certamente ed indiscutibilmente (ancora) dati. Quanto al tentato omicidio (nella forma della complicità, così come è stata promossa l'■accusa), la sua configurazione in capo a \_\_\_\_\_ dipende da tutta una serie di elementi, oggettivi e/o soggettivi, che potranno trovare risultato definitivo solo in sede di merito (viste le modifiche di versione, le contraddizioni e le incongruità) che è opportuno non pregiudicare in questa sede in cui ci si limita a determinare che non sono totalmente assenti (che l'■accusata si sia diretta verso la convivente di \_\_\_\_\_, che stava sopraggiungendo, mentre \_\_\_\_\_ lo stava colpendo non è negato neppure dall'■accusata: AIO 147, p. 13).

## **E. 9**

novembre 2009, 388.2009.3)

b)

L'■unica circostanza successiva segnalata dalla difesa concerne il fatto che le due figlie di \_\_\_\_\_ sono effettivamente partite per la \_\_\_\_\_ e si trovano attualmente presso la sorella dell'■accusata (AI 246). Dall'■incarto emerge altresì che il datore di lavoro ha preso atto del fatto che il licenziamento è avvenuto in tempo inopportuno, causa lo stato di gravidanza (AI 268a e 275).

La prima circostanza, di tutta evidenza, costituisce elemento concreto a rafforzamento del rischio, mentre la seconda non lo indebolisce in modo sostanziale, essendo evidente che non si prospetta una ripresa o reintegro al di là di quello che è l'■impedimento legale al licenziamento in periodo di gravidanza (cfr. contenuto della documentazione citata).

Quanto alle problematiche connesse con l'■imminente nascita di un figlio, si constata che sono già state predisposte le necessarie misure affinché ciò avvenga con i minori disagi possibili (AI 254, 268).

c)

Di conseguenza, ed alla luce di tutto quanto esposto, è ancora dato un concreto pericolo di fuga in capo \_\_\_\_\_, a giustificazione della detenzione preventiva.

Per quanto concerne le norme di condotta segnalate come possibile alternativa alla detenzione si è già detto, e si ribadisce, nella decisione precedente, dove ci si è pure espressi sull'■ipotesi di una condanna condizionalmente sospesa, sia per quanto concerne la fattispecie concreta, sia per quanto concerne l'■influsso di tale eventualità, in ambito di decisioni in materia di libertà provvisoria/carcerazione preventiva (cfr. DTF 31 gennaio 2005, 1P.18/2005).

## **E. 10**

Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi di reato e pericolo di fuga, resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretta \_\_\_\_\_ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto.

L'inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o lo sarà nell'immediato (un'ulteriore proroga non essendo più ragionevolmente prevedibile, forse neppure ammissibile), l'accertamento di cui all'AI 276 pure non dovrebbe tardare.

Come già detto, l'eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l'applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva, salvo casi eccezionale e palesi (DTF 125 I 60; DTF 31 gennaio 2005, 1P.18/2005).

Nel caso in esame, la soluzione prospettata dalla difesa non può dirsi assolutamente certa, già per il solo fatto che è formulata nell'eventualità di una derubricazione dell'ipotesi di reato più grave; di conseguenza non vi è ragione di scostarsi dall'applicazione del principio.

L'inchiesta non risulta aver violato il principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 1P.394/2003).

La concessione di una proroga di due mesi, tenuto conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere ritenuta congrua stante l'obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente richiesti).

## **E. 11**

decide

1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza la carcerazione preventiva cui è astretta \_\_\_\_\_ è prorogata fino al 15 aprile 2010 compreso.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4. Intimazione (anticipata via telefax, ma con la precisazione che per il termine di ricorso vale la ricezione per via postale) a:

giudice Edy Meli